



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **533**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 211 DEL 08-08-2019

Ufficio: **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Oggetto:	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) E S.M.I. EX ART.125, COMMA 11, D.LGS.163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di agosto, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.5 del 09.07.2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO CHE il D. Lgs. 81/2008 "Norme generali per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni prevede precisi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di tutelare la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro;

RICHIAMATO l'art.18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale spetta al datore di lavoro la nomina del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro di cui all'art.41 dello stesso decreto;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22415 la quale ha così deciso: norma dell'art.2 lett. b) d. lgs. n.81/2008, per datore di lavoro si intende "Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo";

RILEVATO che nel predetto decreto legislativo vengono dettagliatamente disciplinate le misure per la tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici;

VISTI in particolare:

- l'articolo 18 del D. Lgs 81/2008 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" che al comma 1, lettera a) prevede che spetta al datore di lavoro la nomina del medico competente.
- l'articolo 41, ai sensi del quale la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, dovendosi ricomprendere in questa, tra l'altro, la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico in parola costituisce un obbligo di legge;

RILEVATO CHE:

- le azioni e gli adempimenti da espletare dalla figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria richiedono specifiche competenze e preparazione professionale adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e che tra il personale dipendente di questo ente non vi sono figure in grado di assumere tali funzioni, non avendo le qualificazioni allo scopo richieste;

RICHIAMATO allo scopo e per le finalità di cui sopra anche l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.0001 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

VISTO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura di cui all'oggetto è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RICHIAMATA la propria determinazione n.279/2018 con la quale veniva affidato l'incarico di medico competente per l'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i al Prof. Carlo Colangeli di Perugia a tutto il 31/12/2018;

RICHIAMATA, inoltre, la propria determinazione n.79/2019 con la quale veniva assunto, in via preventiva, impegno di spesa all'intervento 01.09-1.03.02.05.000- ex capitolo 84 - del Bilancio corrente, per la somma presunta di € 2.000,00, relativa alle visite obbligatorie per il personale esterno;

CONSIDERATO che il dott. Carlo Colangeli si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico in argomento ed ha inviato il preventivo di massima per l'attività da svolgere nel corso dell'anno 2019 per un importo di € 4.500,00 e che si ritiene confermare il ricorso alla sua prestazione professionale, sia per la competenza dimostrata, sia per continuità operativa;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere all'aumento dell'impegno di spesa già assunto in quanto in questo 2019 sono da ripetere anche le visite individuali per il personale impiegatizio;

PRESO atto che ai servizi di che trattasi è stato assegnato dall'ANAC, il seguente codice CIG: Z3E272E717:

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di prendere atto del preventivo di massima per l'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, per l'anno 2019 di importo presunto pari ad € 4.500,00.

¹ L'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l'importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

3. Ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000;
4. di affidare al Dott. Colangeli Carlo con sede a Perugia in via F. Gregorovius n.42, p.i. 01945890547, l'incarico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/08 per l'anno 2019 per un importo presunto di € 4.500,00.
5. di stabilire che la somma relativa all'attività del dr. Colangeli nell'anno 2019 verrà liquidata con imputazione dell'importo totale di € 4.500,00 all' intervento 01.09-1.03.02.05.000- ex capitolo 84 - del Bilancio corrente, ove è previsto il relativo stanziamento che viene aumentato in questa sede fino a concorrenza della somma suindicata - CIG Z3E272E717.
6. Dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, nonché dell'attestazione di copertura.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 08-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal21-08-2019 al05-09-2019

Li 21-08-2019 Reg. n. 910

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 21-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina